

## ALLEGATO A

Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Con la legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (*Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005*), a sua volta modificata dalla legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (*Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla L.R. n. 28/2005 e alla L.R. n. 52/2012*), sono state integrate le disposizioni in materia di grandi strutture di vendita, già contenute nella l.r. n.28/2005 e nel suo regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.

In particolare, è stato introdotto nella l.r. 28/2005 un articolo 18-septies, che individua i requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita.

Tra i suddetti requisiti, il comma 1, lettera a), numero 2) dell'articolo 18-septies prevede come obbligatoria per tutte le grandi strutture di vendita la:

*“2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell'allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 (Individuazione dei Comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione Comunale "PAC" ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera a), della Delib. G.R. 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria – Revoca Delib. G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003)”.*

La disposizione è coerente con quanto stabilito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 28/2011 relativamente agli edifici di nuova costruzione ed alle ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali si richiede l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, prevedendo inoltre che le leggi regionali possano stabilire incrementi dei valori fissati dalla legge nazionale e che l'inosservanza degli obblighi di prestazione comporti il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Pertanto, secondo l'articolo 18-septies citato, le grandi strutture di vendita devono essere in grado di garantire una copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria, richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Tale percentuale è aumentata di un ulteriore 10% qualora la grande struttura sia insediata in uno dei comuni di cui all'Allegato A alla delib. G.R. n. 1025/2010.

In sostanza, la legge regionale, in linea con gli obiettivi regionali di promozione e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha inteso dare applicazione “anticipata” a quanto previsto, a livello nazionale, dal citato d.lgs. n. 28/2011 che, all'Allegato 3, prevede gli obblighi per i nuovi edifici o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, stabilendo che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e individuando le percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

A differenza di quanto previsto dalla disposizione regionale in esame, che applica dalla sua entrata

in vigore le percentuali previste dalla lettera c) del comma 1 dell'Allegato 3 citato, la norma nazionale prevede invece un'applicazione graduale e in particolare:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Ciò, evidentemente, in considerazione delle difficoltà tecniche riscontrate-riscontrabili nell'ottemperare a quanto richiesto ed in vista dei prevedibili progressi delle tecnologie applicabili e degli algoritmi di calcolo richiesti dalle norme vigenti.

Lo stesso Allegato 3 prevede infatti, al comma 7, una disposizione secondo la quale:

*“7. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”.*

Al successivo comma 8 è indicata una formula di calcolo dell'indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio, da applicare nell'ipotesi di cui al comma 7.

Ciò dimostra come lo stesso Legislatore nazionale fosse consapevole di alcune possibili situazione di difficoltà tecnica, non imputabile a scelte del progettista o della Committenza.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare come la disposizione regionale in oggetto abbia evidenziato, nella sua concreta applicazione, alcune criticità che si ritiene opportuno chiarire.

In primo luogo, è stato rilevato come il citato articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. n. 28/2005, abbia ommesso di richiamare espressamente i commi 7 e 8 dell'Allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011, mentre la stessa norma richiama i commi 1, lettera c), 2 e 5 dell'Allegato 3.

Ciò ha sollevato il dubbio che tali commi 7 e 8 siano comunque applicabili in caso di realizzazione di grandi strutture di vendita.

Riguardo alla questione posta, si deve in primo luogo evidenziare la finalità delle citate disposizioni. Esse hanno, nell'ambito della disciplina statale, la funzione di garantire che qualora si incorra in situazioni oggettivamente non altrimenti adeguabili, si debba comunque ottemperare alla legge nei modi ivi indicati, ed in particolare attraverso l'applicazione di una diversa formula di calcolo dell'indice di prestazione energetica.

Poiché, come si è già detto, l'obiettivo del Legislatore regionale era quello di anticipare l'applicazione di una norma statale nella sua più ampia portata, in un'ottica di maggiore tutela ambientale, non si può che interpretare la disposizione in termini di ragionevolezza e basandosi sulle finalità da questa perseguite, ritenendo richiamati dall'articolo 18-septies, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. n. 28/2005 anche i commi 7 e 8 dell'Allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011, tanto più che una diversa interpretazione della disposizione determinerebbe, alla luce delle possibilità raggiunte dall'attuale migliore tecnologia, in alcuni casi l'impossibilità di ottemperare a quanto richiesto, imponendo obiettivi di produzione di energia termica non raggiungibili.

Infine, sono state rilevate anche alcune difficoltà di carattere generale nell'applicazione della norma, difficoltà che dipendono da incongruenze del sistema. Infatti, è stato rilevato come, a causa della continua evoluzione della normativa nazionale, anche i modelli di calcolo subiscano conseguenti evoluzioni, tanto che ad oggi non esistono “software house” che abbiano ricevuto per il proprio software il “certificato di conformità dal CTI alle norme UNI TS 11300 parte 3”, ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (riconosciuta invece alla maggior parte dei programmi per le parti 1-2-4), che consente di certificare il fabbisogno di energia primaria necessario per il condizionamento estivo risultante dall'output del programma.

Ciò comporta che, al momento attuale, il calcolo dell'energia primaria per la climatizzazione estiva venga effettuato o attraverso programmi di calcolo non garantiti dalla verifica di un organo terzo oppure tramite calcoli effettuati "manualmente" applicando un algoritmo di calcolo, il che comporta qualche incertezza nell'applicazione, con la conseguenza che diventa particolarmente complesso il calcolo basilare dell'energia utile richiesta, del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva e della quota di energia rinnovabile. Tali criticità dovranno ovviamente trovare la loro soluzione a livello nazionale.